

Campo di applicazione istituzionale e personale della nuova Legge sulla Protezione dei dati personali (nLPDP)

Art. 3 (nuovo)

¹Alla legge sottostanno il Cantone, i Comuni, le altre corporazioni e istituti di diritto pubblico e i loro organi. A questi sono parificate le persone fisiche e giuridiche di diritto privato, cui siano delegati compiti di diritto pubblico.

²La legge non si applica nella misura in cui uno di questi enti partecipa a una attività economica che non deriva da un potere sovrano (...).

Rientrano nel concetto di corporazioni o istituti di diritto pubblico secondo l'art. 3 cpv. 1, prima frase nLPDP, tra l'altro, i seguenti organismi statali e parastatali: n

- i consorzi di comuni in base alla legge sul consorzio di comuni del 20 febbraio 2010
- i consorzi in base alla legge sui consorzi del 1913
- i consorzi per il raggruppamento terreni in base alla legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970
- i patriziati
- le parrocchie
- l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) e organi subordinati quali la Cassa cantonale di compensazione
- l'Università della Svizzera italiana (USI)
- la Scuola Universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)
- l'Ente ospedaliero cantonale (EOC)
- l'Azienda elettrica ticinese (AET)
- l'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR)
- gli istituti autonomi comunali quali i Trasporti pubblici del Luganese (TPL)
- le Aziende industriali del Luganese (AIL)
- gli ordini cantonali (dei medici, farmacisti, avvocati, notai, veterinari, ecc.).

Sono invece delegatari di compiti di diritto pubblico attraverso delega legislativa, concessione, mandato di prestazione, contratto o altro (art. 3 cpv. 1, seconda frase, nLPDP), in particolare:

- i servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD) secondo la Legge sull'assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010
- altri organismi cui sono assegnati compiti pubblici in ambito sanitario secondo la Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010
- i servizi cui sono affidati compiti pubblici secondo la Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979
- i servizi pre-ospedalieri e di soccorso secondo la rispettiva Legge del 26 giugno 2001
- gli organismi che curano programmi occupazionali

- le istituzioni o società beneficiarie di un mandato di prestazione quali le cliniche private, le case per anziani, la Società epilettici della Svizzera italiana
- aziende delegatarie di trasporti pubblici in base alla legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994
- le società anonime, le cooperative o le associazioni cui i comuni assegnano compiti e servizi pubblici (ad esempio, per l'approvvigionamento di acqua potabile).

I delegatari di compiti pubblici sono sottoposti alla LPDP nella misura in cui la loro attività specifica rientra nell'ambito della delega. Per il resto, sono considerati dei privati e le loro elaborazioni soggiacciono alla legge federale sulla protezione dei dati.

Quando un organismo secondo il cpv. 1 non agisce nell'ambito del compito pubblico affidatogli, quindi quando non agisce come autorità che per legge detiene un potere pubblico, ma è soggetto alla concorrenza economica, le rispettive elaborazioni di dati sono sottoposte alle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati applicabili ai privati. In virtù di una convenzione tra Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza e Incaricati cantonali, la sorveglianza sulla corretta applicazione di tali norme federali compete all'Incaricato cantonale della protezione dei dati, che agisce secondo le norme cantonali sulla sorveglianza.